

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 02/03/2016**

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37902-sono-revocabili-le-statuizioni-civili-adottate-con-una-sentenza-di-condanna-non-definitiva-per-un-fatto-civilizzato-a-norma-del-decreto-legislativo-15-gennaio-2016-n-7-prima-della-sua-entrata-in->

**Autore: Antonio Di Tullio D'Elisiis**

**Sono revocabili le statuzioni civili adottate con una sentenza di condanna non definitiva per un fatto “civilizzato” a norma del decreto legislativo, 15 gennaio 2016, n. 7 prima della sua entrata in vigore?**

**Nota a Cass. pen., sez. V, ord., ud. 9 febbraio 2016 (dep. 23 febbraio 2016), n. 7125, Pres. G. Lapalancia, Giud. estens. L. Pistorelli.**

**Sono revocabili le statuzioni civili adottate con una sentenza di condanna non definitiva per un fatto “civilizzato” a norma del decreto legislativo, 15 gennaio 2016, n. 7 prima della sua entrata in vigore?**

**Nota a Cass. pen., sez. V, ord., ud. 9 febbraio 2016 (dep. 23 febbraio 2016), n. 7125,  
Pres. G. Lapalancia, Giud. estens. L. Pistorelli.**

Nell’ordinanza su emarginata, la Sez. V della Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno rimettere i ricorsi alle Sezioni Unite affinchè si esprimessero sul seguente quesito:

“Se, a seguito dell’abrogazione dell’art. 594 c.p. ad opera dell’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, debbano essere revocate le statuzioni civili eventualmente adottate con la sentenza di condanna non definitiva per il reato di ingiuria pronunziata prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto”.

Il tema sollevato riveste particolare rilievo perché riguarda tutti i casi (e non solo ovviamente quello trattato dalla Corte di ingiuria) in cui un imputato, ritenuto responsabile penalmente non in via definitiva per un reato adesso “civilizzato” per effetto del d.lgs., 15 gennaio 2016, n. 7, sia stato altresì condannato a risarcire i danni patiti dalla parte civile per effetto di questo illecito.

La domanda, che la Cassazione si è posta, è quella di comprendere cosa succede in queste ipotesi e, segnatamente, se il giudice sia tenuto a revocare quanto in precedenza stabilito sotto il profilo civile.

Al riguardo, gli ermellini, con un articolato apparato argomentativo, ripercorrono le diverse tesi che, a loro avviso, possono rilevarsi favorevoli ad una risposta positiva o a quella negativa.

Innanzitutto la Corte di Cassazione ha postulato come non possa rilevare nel caso di specie quell’orientamento nomofilattico alla stregua del quale

“la eventuale revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis ai sensi dell’art. 2, comma secondo, c.p. conseguente alla perdita del carattere di illecito penale del fatto, non comporta il venir meno della natura di illecito civile del medesimo fatto, con la conseguenza che la sentenza non deve essere revocata relativamente alle statuzioni civili derivanti da reato, le quali continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata (Sez. 5, n. 4266/06 del 20 dicembre 2005, omissis, Rv. 233598; Sez. 5, n. 28701 del 24 maggio 2005, omissis, Rv. 231866; Sez. 6, n. 2521 del 21 gennaio 1992, omissis, Rv. 190006)” “ostandovi il combinato disposto di cui agli artt. 185 c.p. e 74 e 538 c.p.p.”.

In particolare, si è addivenuti a siffatta considerazione giuridica affermandosi da un lato, che

“anche nel giudizio di impugnazione, venendo meno la possibilità di una pronunzia definitiva di condanna agli effetti penali perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, viene meno anche il primo presupposto dell’obbligazione restitutoria o risarcitoria per cui è concesso l’esercizio nel processo penale dell’azione civile, con la conseguenza che, nel giudizio di legittimità, dovrebbero essere revocate le statuzioni civili adottate in quelli di merito”,

dall’altro, come il difetto di una norma, similare a quella prevista dall’art. 578 c.p.p.,

“sembra dunque confermare a contrario la suddetta regola”

e dunque, (aggiunge chi scrive), l’esistenza solo di questa e non l’applicazione analogica della medesima.

La Corte, inoltre, dopo aver compiuta un’accurata disamina della giurisprudenza costituzionale, ha concluso escludendo eventuale profili di illegittimità costituzionale una scelta normativa in base alla quale, nonostante la condanna nei gradi di merito degli imputati, l’intervenuta abrogazione dell’art. 594 c.p. ponesse

“nel nulla anche le statuzioni civili - senza che pertanto al giudice di legittimità sia consentito esaminare il ricorso ai limitati fini di una loro eventuale conferma”,

ha preso tuttavia atto che

“gli stessi contenuti del d. Igs. n. 7/2016, così come quelli del "parallelo" d.lgs. n. 8/2016 (entrambi emanati in attuazione della delega contenuta nell'art. 2 L. n. 67/2014), rivelino anche la possibilità di altre ipotesi, profilandosi così la concreta possibilità di contrasti interpretativi in grado di generare sperequazioni applicative”.

Nel dettaglio, è stato rilevato che

dalla “sommaria esposizione dei contenuti della novella emerge la problematica classificazione della "nuova" figura sanzionatoria configurata, ma altresì della effettiva natura di quello che la stessa rubrica legis qualifica come intervento abrogativo”

dato che

la “configurazione di fattispecie sanzionatorie specificamente tipizzate ricalcando il contenuto delle norme penali abrogate, l'autonomia delle sanzioni rispetto al risarcimento del danno e la destinazione erariale dei loro proventi (...) apparentemente concorrono a definire un'ipotesi di depenalizzazione, non diversamente da quanto previsto dal d.lgs. n. 8/2016, con il quale altre figure di reato sono state contestualmente trasformate in illeciti amministrativi”.

In particolare, è stato messo in evidenza, da una parte,

che “la destinazione dei proventi delle sanzioni ne accentua il carattere esclusivamente afflittivo e la venatura pubblicistica, risultando apparentemente irrilevante ai fini qualificatori che la loro applicazione rimanga inscindibilmente connessa all'iniziativa del danneggiato, atteso che anche le abrogate figure di reato erano comunque procedibili esclusivamente a querela della persona offesa”;

dall'altra,

che la circostanza, secondo la quale “le suddette sanzioni siano state classificate dal legislatore come "civili", non sembra invece circostanza in grado di assumere un significato decisivo ai fini qui di interesse” atteso che “l'operazione legislativa ha carattere inedito e la questione non è tanto quella di dell'esistenza di spazi sistematici in grado di legittimare l'etichetta normativa, quanto piuttosto quella di stabilire se l'inedita figura sanzionatoria abbia o meno carattere punitivo e abbia sostanzialmente sostituito la sanzione penale in relazione ai fatti che in precedenza integravano un reato”.

A fronte di questo specifico quesito, la Cassazione ha rilevato altresì che:

1) il citato d.lgs. n. 7/2016 non si è limitato all'abolizione di alcuni titoli di reato, ma - in esecuzione di quanto imposto dalla legge delega – ha “contestualmente provveduto a creare l'inedita figura sanzionatoria delle "sanzioni pecuniarie civili" cui ha contestualmente assoggettato una serie di fatti specificamente tipizzati e che corrispondono a quelli già previsti dalle norme incriminatrici abrogate”;

2) l’“irrogazione delle suddette sanzioni consegue, ai sensi dell'art. 8 del decreto, all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta da colui che è stato danneggiato dalle condotte tipizzate dal precedente art. 4 e dunque è inevitabilmente subordinata all'iniziativa di quest'ultima, ma, soprattutto, è evidente che il fatto illecito punito con la sanzione è il medesimo che genera l'obbligazione risarcitoria (peraltro non più ai sensi dell'art. 2043 c.c. bensì delle speciali disposizioni di nuovo conio), salvo la precisazione - contenuta nell'art. 3 - che la reazione "punitiva" è ammessa esclusivamente nell'ipotesi in cui l'autore abbia commesso le condotte tipizzate con dolo”;

3) i “proventi delle menzionate sanzioni non sono però destinate al danneggiato, ma è invece previsto dall'art. 10 del decreto che vengano devoluto alla Cassa della Ammende”.

In virtù di questa analogia tra vecchie norme penale e nuove norme civili - rispetto alle quale sia consentito allo scrivente evidenziare però come il nuovo modello civilistico introdotto non

rappresenti, ad avviso di chi scrive, qualcosa di distinto e diverso dall'art. 2043 c.c. quanto piuttosto una specificazione di tale disposizione codicistica dato che, pure per questi illeciti civili, è richiesto che il fatto (in questo caso solo di natura dolosa e non anche colposa) cagioni un danno ingiusto nonché l'accertamento del nesso causale tra fatto ed evento dannoso – si è giunto alla conclusione che si potrebbe definire questo fenomeno abrogativo

“un'ipotesi di depenalizzazione, non diversamente da quanto previsto dal d.lgs. n. 8/2016, con il quale altre figure di reato sono state contestualmente trasformate in illeciti amministrativi”.

Nel dettaglio, è stata rimarcato questo passaggio argomentativo proprio in relazione

alla “destinazione dei proventi delle sanzioni” che “ne accentua il carattere esclusivamente afflittivo e la venatura pubblicistica, risultando apparentemente irrilevante ai fini qualificatori che la loro applicazione rimanga insindibilmente connessa all'iniziativa del danneggiato, atteso che anche le abrogate figure di reato erano comunque procedibili esclusivamente a querela della persona offesa”.

In virtù di questa riconduzione di questa peculiare forma di abrogazione nell'ambito del genus della depenalizzazione, la Corte ha trattato la disciplina transitoria di entrambi i decreti legislativi introdotti (vale a dire sia quello della depenalizzazione (n. 8 del 2016) che dell'abrogazione (n. 7 del 2016), evidenziando che se da un lato,

il tratto “comune è costituito dall'applicabilità tanto delle sanzioni amministrative relative agli illeciti depenalizzati, quanto di quelle pecuniarie civili, anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore dei due decreti, salvo che in relazione ai medesimi non sia già intervenuta una pronuncia definitiva all'esito del procedimento penale, della quale in entrambi i testi normativi è prevista la revoca a cura del giudice dell'esecuzione attraverso la procedura semplificata di cui al quarto comma dell'art. 667 c.p.p.”,

dall'altro,

l’“art. 9 del d.lgs. n. 8/2016 contiene però ulteriori disposizioni transitorie al fine di disciplinare, nell'ipotesi che la depenalizzazione sia sopravvenuta nel corso del procedimento penale, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e la sorte delle statuzioni civili già adottate”

visto che

“il terzo comma dell'articolo citato prevede espressamente che “se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili””.

Orbene, la Cassazione ha interpretato una scelta legislativa di questo tipo (vale a dire non riprodurre la disposizione appena citata “anche nel d.lgs. n. 7/2016”) alternativamente nel seguente modo:

- a) perché il “significato di tale scelta può essere determinato alla luce del canone interpretativo dell'*ubi voluit dixit*, ma è praticabile anche una soluzione diversa alla luce di dati normativi nel loro complesso non del tutto lineari e coerenti”;
- b) perché “la mancata riproduzione di una disposizione analoga a quella contenuta nel terzo comma dell'art. 9 del d.lgs. n. 8 costituisca una lacuna involontaria o che il legislatore abbia addirittura ritenuto superfluo provvedervi” in quanto “qualora dovesse convenirsi che anche il citato decreto configuri in realtà un intervento di depenalizzazione, potrebbe apparire irragionevole la selettività della scelta legislativa, a fronte di situazioni omologhe, tanto più nella misura in cui sono i procedimenti ad oggetto i reati *“abrogati”* (tutti procedibili a querela di parte, salvo quello previsto dall'art. 486 c.p.) quelli in cui è più elevata la probabilità che sia stata esercitata l'azione civile”.

Al riguardo, a favore della tesi secondo cui il legislatore avrebbe ritenuto superfluo provvedervi, militano, secondo la Corte,

“alcuni indici normativi contenuti nell’art. 8 del decreto che disciplina il procedimento applicativo delle sanzioni pecuniarie civili”

e precisamente,

“il primo comma dell’articolo citato prevede che le stesse vengano applicate dal giudice competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno, la cui formulazione è sufficientemente ambigua per poter essere interpretata anche nel senso per cui quest’ultimo, nel regime transitorio, sia quello penale davanti al quale la suddetta azione è stata effettivamente esercitata (ed al quale dunque spetterebbe anche l’applicazione delle suddette sanzioni, comunque dovuto, come illustrato, anche per i fatti precedenti all’entrata in vigore della novella sui quali non si sia già formato il giudicato penale)”.

Infine, a favore della preservazione delle statuzioni civilistiche, la Cassazione ha evidenziato un’altra opzione ermeneutica consistente nel fatto che

“potrebbe invece ritenersi comunque applicabile, anche oltre il limite dell’intervenuta definitività della sentenza di condanna, il principio di insensibilità delle statuzioni civili alle vicende della regiudicanda penale qualora il fatto già costituente reato continui ad integrare un illecito per cui è prevista l’irrogazione di una sanzione punitiva, con conseguente applicazione analogica dell’art. 578 c.p.p. e della disposizione di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 8/2016 in quanto ritenuti espressione del suddetto principio generale, prospettandosi in tal senso un limite al principio di accessorietà dell’azione civile nel giudizio di impugnazione”.

Posto ciò, lo scrivente ritiene che non vi siano in realtà le condizioni di legge perché la revoca possa avvenire.

Non si vedono infatti le ragioni perché il giudice penale non possa disporre di regola in ordine al risarcimento di un danno per un fatto ora civilizzato, e ciò non tanto perché si sia trattato di una svista normativa, o per aver dato tale evenienza normativa per dovuta, quanto piuttosto perché diverse sono le argomentazioni giuridiche, già sussistenti anche prima che venisse introdotto questo decreto legislativo, perché si potesse reputare competente il giudice penale a trattare casi di questo tipo.

Le considerazioni giuridiche da porre a sostegno di questa tesi, in parte anche ricavabili dalle argomentazioni sin qui esposte, sono molteplici.

Prima di tutto, partendo dalla norma da prendere in considerazione nel caso di specie, l’art. 12, co. 1, dl.gs, 15 settembre 2016, n. 7, prevede che le “disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.

Il legislatore delegato, quindi, ha chiaramente disposto, per i procedimenti penali non definiti con sentenza o decreto divenuti irrevocabili, l’applicazione delle disposizioni previste da questo decreto.

Tra queste, come rilevato anche dalla stessa Corte, il legislatore ha previsto espressamente (altrimenti non avrebbe disposto il rinvio) che i “fatti previsti dall’articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecunaria civile ivi stabilita”(**art. 3, co. 1, d.lgs n. 7 del 2016**).

Da quanto statuito da questo dettato normativo, letto congiuntamente a quanto sancito dall’art. 12, co. 1, decreto legislativo n. 7, sembrerebbe emergere chiaramente che il giudice penale è legittimato di norma a riconoscere il risarcimento del danno anche per i nuovi fatti civilizzati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 7, salvo che il procedimento penale sia stato definito.

A questo proposito, non rileva o meglio, non dovrebbe rilevare l'art. 9, co. 1, d.lgs n. 7 del 2016 il quale statuisce che le “sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno” proprio perché detta norma si limita per l’appunto a stabilire non tanto che il giudice possa disporre il risarcimento del danno quanto piuttosto che il medesimo possa applicare sanzioni pecuniarie civili che dovrebbe escludersi trattandosi di effetti che conseguono non più a illeciti penali, ma a illeciti civili e, a maggior ragione, l’art. 9, co. 4, il quale dispone che al “procedimento, anche ai fini dell’irrogazione della sanzione pecunaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile”, in quanto queste disposizioni sono applicabili solo se “compatibili con le norme del presente capo” (e nel qual caso, è chiaro che la compatibilità non sussisterebbe trattandosi di un giudizio penale).

Inoltre, posto che nell’applicazione della legge si deve tener conto dell’intenzione del legislatore (**art. 12 preleggi**) e tenuto conto che, come emerge nella relazione illustrativa di accompagnamento allo schema del decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, è stato ritenuto come l’art. 12, co. 1, dl.gs n. 7 possa essere applicato anche per le condotte già sancite penalmente purchè “il relativo procedimento penale sia tuttora pendente”, va da sé che, proprio attenendoci all’intenzione del legislatore, questa normativa è stata ritenuta applicabile anche per i procedimenti penali pendenti.

Per di più, a sostegno di tale tesi ermeneutica, militano non solo ragioni di ordine prettamente normativo, ma anche valutazioni di ordine giurisprudenziale.

Difatti, proprio alla luce di alcune delle sentenze citate nella decisione in commento, chi scrive ritiene come da essi emergano plurime argomentazioni favorevoli alla suddetta tesi.

Innanzitutto, per quanto attiene alla pronuncia n. 31957 del 2013 stimata non rilevante nel caso di specie giacchè in essa si faceva riferimento

“alla questione della conservazione delle statuzioni civili relative alla condanna per il reato di concussione a seguito della riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 319-quater c.p. in conseguenza dell’entrata in vigore della l. n. 190/2012 ed in un caso in cui la rilevata prescrizione del reato di induzione indebita comunque non esentava la Corte dall’esaminare il ricorso in relazione alle suddette statuzioni in forza del disposto dell’art. 578 c.p.p.”,

si osserva, ad umile avviso di chi scrive, che quanto affermato in quel decisum poteva viceversa rilevare anche nella fattispecie in esame.

Anzi, la conclusione giuridica, a cui sono giunti gli ermellini allora, riguardava non direttamente il caso sottoposto al loro scrutinio giurisdizionale, quanto piuttosto proprio quello trattato in questo caso.

In effetti, in questa decisione, venne rilevato che il principio in base al quale,

“in presenza di un fatto ingiusto che ha cagionato un danno, il diritto del danneggiato al risarcimento permane, a nulla rilevando le successive modifiche legislative”

deve trovare applicazione

“nei casi in cui la modifica legislativa “trasforma” in condotte lecite fatti che erano penalmente rilevanti”<sup>1</sup>

mentre, (e solo) a maggior ragione questo criterio ermeneutico rilevava (e rileva tutt’ora) nel caso in cui

“il reato permane, ma coinvolge anche uno dei soggetti che prima della modifica non era punibile e che rivestiva la posizione di persona offesa”<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Cass. pen., sez. VI, sentenza, ud. 25/01/2013 (dep. 23/07/2013), n. 31957, in <http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=/20130724/snpen@s60@a2013@n31957@tS.clean.pdf>.

Posto ciò, può altresì osservarsi che, una volta citata la giurisprudenza formatasi in materia di abolitio criminis (ossia la stessa menzionata nella pronuncia in argomento), i giudici di Piazza Cavour ebbero modo di affermare

che “deve riconoscersi che la legge sopraggiunta non determina alcun effetto sul capo della sentenza che ha accertato il diritto al risarcimento del danno, trovando applicazione i principi generali di cui all'art. 11 preleggi, che pongono il divieto di effetti retroattivi, prevedendo che la legge, anche quella penale, per quanto riguarda gli effetti civili dispone solo per l'avvenire”<sup>3</sup>,

e quindi,

una “volta riconosciuta la natura prettamente civilistica del diritto al risarcimento del danno, deve conseguentemente escludersi l'applicabilità ad esso del principio penalistico della successione delle leggi di cui all'art. 2 c.p., trovando applicazione, come si è detto, l'art. 11 preleggi”<sup>4</sup>.

Questa decisione si palesa altresì rilevante nella misura in cui, nell'evidenziare che

il “richiamo alle norme più favorevoli - rispetto all'imputato -, contenuto nell'art. 2 c.p., comma 4, si intende riferito alle disposizioni penali, con esclusione dei possibili effetti civili da queste indirettamente derivanti”<sup>5</sup>,

si fa presente, alla luce del fatto che

“la giurisprudenza nell'individuare la legge più favorevole ritiene che si debba procedere ad una valutazione in concreto, anche con riferimento alle conseguenze giuridiche meno gravose, ma in ogni caso tale valutazione ha ad oggetto gli elementi costitutivi del reato, le circostanze, il tipo e la durata della pena, l'applicabilità delle pene accessorie o delle misure di sicurezza, le cause di non punibilità ovvero di estinzione e, anche se all'espressione "legge penale", contenuta nell'art. 2 c.p., comma 4, si associa una nozione allargata - che cioè ricomprenda non solo le leggi extrapenali espressamente richiamate dalla norma penale e integranti il preceppo, ma anche quelle leggi che ne costituiscono l'indispensabile presupposto o che concorrono a determinarne, anche parzialmente e implicitamente, il sostanziale contenuto - non si è mai sostenuto che vi possano rientrare anche le conseguenze civili derivanti dal reato”<sup>6</sup>,

come nella nozione di legge più favorevole

si sia “sempre fatto riferimento esclusivamente agli elementi ed effetti penali, seppure valutati non in astratto ma in concreto”<sup>7</sup>.

Alla luce della portata generale di questo principio, e slegandolo dal peculiare caso che venne trattato in quell'occasione, emerge come la Cassazione sia stata sul punto chiara nel postulare che, una volta riconosciuta la natura prettamente civilistica del diritto al risarcimento del danno, non opera il principio penalistico della successione delle leggi di cui all'art. 2 c.p. che fa riferimento ai soli effetti penali della condanna, e non a quelli civili.

Del resto, anche la Corte costituzionale, seppur in riferimento al processo passato in giudicato, ebbe modo di far presente, con l'ordinanza n. 273 del 2002, che

“nel caso di condanna passata in giudicato, l'abolitio criminis comporta la revoca della sentenza da parte del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., ma solo relativamente ai suoi capi penali (...), non anche a quelli civili, la cui esecuzione ha luogo secondo le norme del codice di procedura civile, con la conseguenza che, se vi è

---

<sup>2</sup>Ibidem.

<sup>3</sup>Ibidem.

<sup>4</sup>Ibidem.

<sup>5</sup>Ibidem.

<sup>6</sup>Ibidem.

<sup>7</sup>Ibidem.

stata costituzione di parte civile e condanna al risarcimento dei danni, quest'ultima resta ferma, mentre, in ogni altro caso, permane per la persona che abbia subito un ingiusto pregiudizio la possibilità di esercitare l'azione civile nella sede sua propria fino al termine di prescrizione, giacchè la formula assolutoria per l'ipotesi di sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice ("il fatto non è previsto dalla legge come reato") non è fra quelle alle quali l'art. 652 cod. proc. pen. attribuisce efficacia nel giudizio civile”<sup>8</sup>.

Alla luce di ciò, non dovrebbe rilevare l'art. 185 c.p. dato che, nel momento in cui il giudice ha riconosciuto l'imputato responsabile civilmente di un danno, quel fatto (oggi civilizzato) allora era previsto dalla legge come reato né l'art. 2 c.p. che fa riferimento, come appena visto prima, agli effetti penali e non quelli civili.

Infine un altro problema, che impedirebbe la possibilità di disporre la revoca, discende proprio dal fatto che il codice di procedura penale non prevede un provvedimento decisorio di questo tipo.

Ciò difatti non si evince né dall'art. 530 c.p.p., né da altri articoli previsti dal codice di rito mentre invece può essere revocata la condanna alle spese e ai danni in favore della stessa parte civile solo

quando “la rinuncia della parte civile alla propria costituzione nel corso del giudizio (...) sia illimitata e incondizionata (e quindi prescinda del tutto anche dal soddisfacimento delle pretese restitutorie o di risarcimento del danno azionate con l'originaria costituzione)”<sup>9</sup>.

In assenza di una norma che regoli all'uopo tale ipotesi, si ritiene che ove venisse adottata una decisione di questo genere, vi potrebbero essere valide ragioni per definirla abnorme giacchè priva

“di qualsivoglia referente nel panorama della legge processuale”<sup>10</sup> “in quanto non riconducibile ad alcuno dei modelli tipizzati nel vigente sistema processuale”<sup>11</sup> (come è avvenuto, ad esempio, nel caso di revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato, al di fuori dei casi eccezionalmente previsti dall'art. 441 bis c.p.<sup>12</sup>).

Anche sotto tale profilo, prettamente procedurale, pare dunque difficile poter procedere ad una revoca in assenza di una norma che consenta al giudice di procedere in tal senso.

Tal che ne consegue come non sia possibile disporre la revoca sia per ragioni di ordine sostanziale (cessazione di effetti civili di una norma penale senza che ciò sia previsto ex lege), sia per ragioni di ordine rituale (verrebbe adottato un provvedimento di revoca senza che ciò sia previsto dal codice di procedura penale).

Al di là del quesito proposto in questa ordinanza di rimessione, vi sono però, ad opinione di chi scrive, altre problematiche indirettamente correlate al tema tracciato in questa pronuncia.

Se invero si ritiene possibile che il risarcimento permanga nella misura stabilita dal giudice penale prima che il fatto che ha cagionato il danno da illecito penale diventasse illecito civile, si pone il problema di stabilire se la parte civile possa impugnare una sentenza che abbia statuito sul punto condannando l'imputato a risarcire la vittima o l'abbia assolto (contestandone, ad esempio, il quantum debeatur).

Per rispondere a questo quesito, si dovrebbe distinguere in primo luogo se il mezzo di impugnazione sia stato proposto prima o dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 7 del 2016.

<sup>8</sup>Corte cost., ordinanza, ud. 17/06/2002 (dep. 24/06/2002), n. 273, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>9</sup>Cass. pen., sez. II, ud. 19/05/2009 (dep. 18/06/2009), n. 25673, in CED Cass. pen., 2009; Cass. pen., 2011, 5, 1862.

<sup>10</sup>Cass. pen., sez. II, sentenza, ud. 7/07/2014 (dep. 5/09/2014) n. 37164, in Archivio della nuova procedura penale 2014, 6, 581.

<sup>11</sup>Cass. pen., sez. VI, sentenza ud. 20/12/2013 (dep. 21/01/2014) , n. 2658, in Archivio della nuova procedura penale 2014, 2, 145.

<sup>12</sup>In tal senso: Cass. pen., sez. VI, sentenza, ud. 17/04/2014 (dep. 24/04/2014), n. 17716, in CED Cass. pen., 2014.

Nel primo caso la risposta pare essere affermativa sia perché quando è stata proposta impugnazione il fatto era ancora reato, sia perché valgono le considerazioni già fatte in precedenza quando si sono esaminate le pronunce nn. 31957 del 2013 (Cassazione) e n. 273 del 2002 (Corte costituzionale) limitandoci solo a osservare, a questo punto della disamina, che, sebbene il decreto legislativo n. 7 nulla disponga al riguardo, non vi sarebbero ragioni ostative perché il giudice possa esaminare una impugnazione di questo tipo.

Difatti, non vi osterebbe l'art. 538 c.p.p. (perché la condanna c'è stata), non l'art. 74 c.p.p. (perché quando vi stata costituzione di parte civile, quel fatto era previsto dalla legge come reato), né da ultimo l'art. 185 c.p. (per le ragioni già precise in precedenza) mentre, all'epoca in cui è stata proposta una impugnazione, era chiaramente applicabile l'art. 576, co. 1, c.p.p. che, come è noto, prevede che la "parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio".

Discorso diverso, a parere di chi scrive, invece, involgerebbe il caso in cui l'impugnazione non sia stata ancora proposta.

L'assenza di una norma analoga a quella sancita dall'art. 9, co. 3, decreto legislativo n. 8 del 2016 ("il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili"), impone di appurare, a differenza di quanto (ipoteticamente) sostenuto in questa ordinanza di rimessione, se si possa impugnare a norma dell'art. 576 c.p.p. o ai sensi dell'art. 578 c.p.p.

Ebbene, chi scrive ritiene ambedue le soluzioni normative appena citate non praticabili (almeno in parte) per le seguenti ragioni.

Quanto l'art. 576 c.p.p., soccorre a sfavore (argomentando a contrario) quella sentenza con cui la Cassazione ha postulato che il termine proscioglimento di cui all'art. 576 c.p.p. deve essere interpretato

nel senso di "comprendere tutte le ipotesi di assoluzione che compromettano l'interesse della stessa parte civile al risarcimento del danno, anche tenuto conto dell'effetto preclusivo della sentenza dibattimentale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile di danno"<sup>13</sup>.

Se però il proscioglimento deve essere interpretato anche alla luce dell'effetto preclusivo della sentenza dibattimentale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile di danno, va da sé che tale effetto non dovrebbe ritenersi sussistente nel caso di specie dato che la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, (sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile) solo in ordine all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ma non qualora il fatto non sia (più) previsto dalla legge come reato stante il chiaro tenore letterale dell'art. 652, co. 1, c.p.p..

Tal che non potrebbe rilevare una impugnazione avverso una sentenza con cui è stato dichiarato il fatto non più previsto dalla legge come reato, mentre ciò sarà possibile allorché venga impugnata una sentenza con cui l'imputato è stato assolto per un altro motivo.

Si ritiene invece in alcun modo applicabile l'art. 578 c.p.p., e ciò in ragione del fatto che, secondo la Corte di Cassazione, in virtù di quanto previsto da questa norma di rito,

"la possibilità di deliberare sulla pretesa civilistica fatta valere nel processo è limitata soltanto all'estinzione del reato per amnistia o prescrizione e, per il carattere speciale della disciplina, non può essere analogicamente estesa ad altre cause estintive"<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup>Cass. pen., sez. IV, sentenza ud. 31/01/1996 (dep. 16/05/1996), n. 4950, in Cass. pen., 1997, 2493.

Pertanto, anche a voler concedere che l'abrogazione sia configurabile come una causa di estinzione del reato (non riconosciuta espressamente come tale dal codice penale), l'impossibilità di applicare analogicamente l'art. 578 c.p.p., alla stregua del principio di diritto appena citata, renderebbe vana una ricostruzione ermeneutica di questo tipo

Tuttavia, ove la parte civile avesse già ottenuto il riconoscimento del danno ma non possa più impugnare ai sensi di queste norme procedurali, sino a quando la sentenza non sia passata in giudicato, potrebbe comunque agire in sede civile per ottenerne la quantificazione alla luce di quell'orientamento nomofilattico secondo il quale

la “costituzione di parte civile non si intende tacitamente revocata se la parte propone davanti al giudice civile la domanda per la quantificazione del risarcimento del danno dopo aver ottenuto in sede penale l'affermazione del diritto ad ottenerlo, ancorché la relativa decisione non sia passata in giudicato”<sup>15</sup>.

Negli altri casi (sentenza di assoluzione), non si potrà ritenere leso il diritto della parte civile di ottenere il risarcimento di quanto dovuto ben potendo costei trasferire la relativa azione in sede civile fermo restando che, a norma dell'art. 75, co. 3, c.p.p., se “l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione”.

In conclusione, l'auspicio è quello che, se le Sezioni Unite dovessero intervenire sul quesito proposto dalla Sezione V nell'ordinanza di rimessione in commento, non venga data, alla luce delle ragioni illustrate in precedenze, risposta affermativa al quesito proposto.

---

<sup>14</sup>Cass. pen., sez. IV, sentenza ud. 23/06/2005 (dep. 23/08/2005), n. 31314, in CED Cass. pen., 2005.

<sup>15</sup>Cass. pen., sez. IV, sentenza ud. 24/05/2007 (dep. 23/11/2007), n. 43374, in CED Cass. pen., 2008.